

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA VIDEOSORVEGLIANZA NEL TERRITORIO COMUNALE DI PECCIOLI

- | | |
|---|---|
| Art. 1 – Oggetto e definizioni; | Art. 10 – Modalità di raccolta e di conservazione dei dati; |
| Art. 2 – Finalità; | Art. 11 – Durata della conservazione dei dati; |
| Art. 3 – Principi; | Art. 12 – Obblighi degli operatori; |
| Art. 4 – Notificazione all'Autorità Garante; | Art. 13 – Informativa; |
| Art. 5 – Responsabile del trattamento dei dati; | Art. 14 – Diritti dell'interessato; |
| Art. 6 – Disciplina della sicurezza; | Art. 15 – Cessazione del trattamento dei dati; |
| Art. 7 – Incaricati del trattamento dei dati; | Art. 16 – Tutela; |
| Art. 8 – Accesso alla sala di controllo; | |
| Art. 9 – Accesso al sistema e parole chiave.
Sicurezza dei dati; | |

Articolo 1 – Oggetto e definizioni.

1. Il presente regolamento disciplina il trattamento dei dati personali, realizzato mediante l'impianto di videosorveglianza, attivato nel territorio urbano del Comune di Peccioli.
2. Per tutto quanto non è dettagliatamente disciplinato nel presente regolamento, si rinvia a quanto disposto dal Codice in materia di protezione dei dati personali approvato con Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, al Provvedimento Garante Privacy in materia di videosorveglianza 8 aprile 2010, alle decisioni del Garante, e ad ogni altra normativa vigente in materia
3. Ai fini del presente regolamento si intende:
 - a) per “**banca dati**”, il complesso di dati personali, formatosi presso la sala di controllo e trattato esclusivamente mediante riprese video che, in relazione ai luoghi di installazione delle telecamere, riguardano prevalentemente i soggetti che transitano nell'area interessata ed i mezzi di trasporto;
 - b) per “**trattamento**”, tutte le operazioni o complesso di operazioni, svolte con l'ausilio dei mezzi elettronici, informatici o comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, l'eventuale diffusione, la cancellazione e la distribuzione di dati;
 - c) per “**dato personale**”, qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, Ente o associazione, identificati o identificabili anche direttamente, e rilevati con trattamenti di immagini effettuati attraverso l'impianto di videosorveglianza;
 - d) per “**titolare**”, l'Ente Comune di Peccioli, nelle sue articolazioni interne, cui competono le decisioni in ordine alle finalità ed alle modalità del trattamento dei dati personali;
 - e) per “**responsabile**”, la persona fisica, legata da rapporto di servizio al titolare e preposto dal medesimo al trattamento dei dati personali;
 - f) per “**incaricati**”, le persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di trattamento dal titolare o dal responsabile;
 - g) per “**interessato**”, la persona fisica, la persona giuridica, l'Ente o associazione cui si riferiscono i dati personali;
 - h) per “**comunicazione**”, il dare conoscenza dei dati personali a uno o più soggetti determinati diversi dall'interessato, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
 - i) per “**diffusione**”, il dare conoscenza generalizzata dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;

- l) per “**dato anonimo**”, il dato che in origine a seguito di inquadratura, o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile;
- m) per “**blocco**”, la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione di trattamento.

Articolo 2 – Finalità

1. Il presente regolamento disciplina il trattamento dei dati personali, effettuato mediante l'attivazione di un impianto di videosorveglianza nel territorio urbano, gestito dal Comune di Peccioli attraverso il Servizio di Polizia Municipale associato dell'Unione Valdera e collegato alla centrale operativa della stessa Polizia Municipale.
2. Il sistema informativo e i programmi informatici sono configurati riducendo al minimo l'utilizzazione dei dati personali e di dati identificativi, in modo da escluderne il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzati mediante dati anonimi od opportune modalità che permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessità.
3. Le finalità perseguite mediante l'utilizzo del suddetto impianto sono conformi alle funzioni istituzionali demandate al Comune di Peccioli e corrispondono, nel dettaglio, ai seguenti fini:
 - a) a prevenire e reprimere gli atti delittuosi, le attività illecite e gli episodi di microcriminalità commessi sul territorio comunale e quindi ad assicurare maggiore sicurezza ai cittadini nell'ambito del più ampio concetto di “sicurezza urbana”, così individuata secondo il Decreto Ministro Interno 5 agosto 2008, compresa l'attività di controllo volta ad accertare e prevenire l'abbandono di rifiuti, di materiali di altro genere o di sostanze pericolose in violazione della normativa vigente¹;
 - b) a tutelare gli immobili di proprietà o in gestione dell'Amministrazione Comunale e a prevenire eventuali atti di vandalismo o danneggiamento;
4. Il sistema di videosorveglianza comporterà esclusivamente il trattamento di dati personali rilevati mediante le riprese video e che, in relazione ai luoghi di installazione delle videocamere, interessano i soggetti ed i mezzi di trasporto che transiteranno nell'area interessata.
5. Gli impianti di videosorveglianza non potranno essere utilizzati, in base all'art. 4 dello statuto dei lavoratori (legge 300 del 20 maggio 1970) per effettuare controlli sull'attività lavorativa dei dipendenti dell'amministrazione comunale, di altre amministrazioni pubbliche o di altri datori di lavoro, pubblici o privati. Gli impianti di videosorveglianza non potranno essere utilizzati per finalità statistiche, nemmeno se consistenti nella raccolta aggregata dei dati o per finalità di promozione turistica.

Articolo 3 – Principi

1. L'impianto di videosorveglianza è gestito dal Comune di Peccioli nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla tutela della riservatezza, e nel rispetto dei seguenti principi:
 - ▲ **Principio di liceità**: il trattamento dei dati attraverso sistemi di videosorveglianza è possibile solo se è fondato su uno dei presupposti di liceità che il Codice prevede per gli organi pubblici, ossia per lo svolgimento di funzioni istituzionali loro affidate (artt. 18-22 del Codice).Il trattamento dei dati deve avvenire nel rispetto, oltre che della disciplina in materia di

1 Riferimenti normativi per l'abbandono di rifiuti: Codice Ambiente (Dlgs 152/2006) art. 192 (divieto di abbandono) e art. 255 (abbandono di rifiuti), per il quale è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria (oltre ad eventuale e ulteriore responsabilità penale). A sua volta il Garante richiama l'art. 13 della legge 689/1981 per fondare la competenza della Polizia Locale ad utilizzare la videosorveglianza per l'attività di accertamento-controllo.

protezione dei dati personali, anche delle altre disposizioni dell'ordinamento applicabili, quali, ad esempio, le vigenti norme dell'ordinamento civile e penale in materia di interferenze illecite nella vita privata o sul controllo a distanza dei lavoratori.

▲ **Principio di necessità:** l'impiego del sistema di videosorveglianza avviene nei casi in cui non risulti possibile o non si riveli efficace il ricorso a strumenti e sistemi di controllo alternativi. Il trattamento dei dati deve svolgersi in modo da non utilizzare dati relativi a persone identificabili quando le finalità del trattamento possano essere realizzate impiegando solo dati anonimi.

▲ **Principio di proporzionalità:** l'attività di videosorveglianza deve svolgersi con mezzi e modalità tali da effettuare un trattamento di dati personali pertinente e non eccedente rispetto alle finalità prefissate e legittimamente perseguibili. Il principio di proporzionalità deve essere rispettato in ogni fase del trattamento dei dati, sia con riferimento alle scelte di carattere tecnico (strumenti da utilizzare e loro modalità di utilizzo), sia con riferimento alla vera e propria gestione dei dati raccolti o da raccogliere (per es., nello stabilire la registrazione di dati su supporto di memoria, la durata della conservazione dei dati, il livello di dettaglio dell'immagine).

Art. 4 – Notificazione all'Autorità Garante

1. Il Comune di Peccioli, nella sua qualità di titolare del trattamento dei dati personali, rientrante nel campo di applicazione del presente regolamento, adempie agli obblighi di notificazione preventiva al Garante per la protezione dei dati personali, qualora ne ricorrano i presupposti, ai sensi e per gli effetti degli artt. 37 e 38 del Codice in materia di protezione dei dati personali approvato con decreto legislativo 30/6/2003, n. 196.

Articolo 5 – Responsabile del trattamento dei dati

1. Il Comandante della Polizia Municipale in servizio, o altra persona nominata dal Sindaco, domiciliati in ragione delle funzioni svolte in Peccioli presso il Comando della Polizia Municipale, è individuato, previa nomina da effettuare con apposito decreto del Sindaco, quale responsabile del trattamento dei dati personali rilevati, ai sensi per gli effetti dell'art. 1, lett. e) del presente regolamento. E' consentito il ricorso alla delega scritta di funzioni da parte del responsabile, previa approvazione del Sindaco.
2. Il responsabile deve rispettare quanto previsto in tema di trattamento dei dati personali dalle leggi vigenti, ivi incluso il profilo della sicurezza, e dalle disposizioni del presente regolamento.
3. Il responsabile procede al trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal titolare il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni di cui al comma 1 e delle proprie istruzioni.
4. I compiti affidati al responsabile devono essere analiticamente specificati per iscritto, in sede di designazione.
5. Il responsabile nomina, con atto scritto di natura organizzativa, gli incaricati al trattamento dei dati, secondo i criteri di cui all'articolo 7.
6. Il responsabile, o persona da lui delegata ai sensi del comma 1, custodisce le chiavi per l'accesso ai locali della centrale di controllo, le chiavi degli armadi per la conservazione delle videocassette/cd o altro supporto informatico, nonché le parole chiave per l'utilizzo dei sistemi.

Articolo 6 – Disciplinare della sicurezza

1. Il Responsabile ha la facoltà di adottare il Disciplinare della Sicurezza. Il Disciplinare, atto

di natura gestionale, ha la finalità - essenzialmente operativa - di attuare e rendere effettivi i principi e le disposizioni contenute nel presente regolamento, stabilendo nel dettaglio:

- le caratteristiche che deve possedere il sistema di videosorveglianza e le misure di natura tecnica per assicurare la sicurezza e la corretta conservazione dei dati;
- le concrete norme di comportamento cui devono attenersi gli operatori;
- ogni altro aspetto organizzativo e di gestione corrente attinente l'utilizzo del sistema di videosorveglianza, esclusa la localizzazione delle telecamere.

2. Il Responsabile trasmette il Disciplinare agli incaricati di cui all'art. 7 e al Sindaco.

Articolo 7 – Incaricati del trattamento dei dati

1. Gli incaricati del trattamento dei dati sono le persone, nominate dal Responsabile ai sensi dell'articolo 5, individuate nell'ambito del personale, anche a tempo determinato, in servizio presso la Polizia Municipale.
2. Con l'atto di nomina, ai singoli incaricati saranno affidati i compiti specifici e le puntuali prescrizioni per l'utilizzo dei sistemi. E' facoltà del Responsabile graduare i livelli di autorizzazione in corrispondenza delle specifiche mansioni assegnate a ciascun incaricato (a titolo esemplificativo: solo accesso alla visione delle immagini; accesso e possibilità di registrazione di filmati sul server; accesso con possibilità di registrare ed estrarre copia, ove necessario). La facoltà di visionare, registrare su supporto e/o cancellare dati e immagini in differita deve essere esclusivamente esercitata secondo le modalità di cui all'articolo 10 (modalità di raccolta e di conservazione dei dati) e per i fini di cui all'art. 2 del presente regolamento.
3. Gli incaricati sono nominati tra gli Ufficiali ed Agenti in servizio il Corpo di Polizia Municipale che per esperienza, capacità ed affidabilità forniscono idonea garanzia nel pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento e sicurezza dei dati.
4. E' obbligo del titolare e del responsabile assicurare la specifica formazione del personale incaricato, sia riguardo alla materia del trattamento dei dati personali raccolti mediante sistemi di videosorveglianza, sia riguardo alle caratteristiche tecniche del sistema in uso.
5. Gli incaricati del materiale trattamento devono elaborare i dati personali ai quali hanno accesso attenendosi scrupolosamente alle istruzioni del titolare e del responsabile e alle disposizioni del Disciplinare di cui all'art. 6 .

Articolo 8 – Sala di controllo

1. L'accesso alla sala di controllo è consentito:
 - al Sindaco o, in sua vece, al componente della Giunta comunale all'uopo delegato;
 - al responsabile e agli incaricati.
2. L'eventuale accesso di persone diverse da quelle innanzi indicate deve essere autorizzato, per iscritto, dal Responsabile.
3. Possono essere autorizzati all'accesso alla centrale operativa solo incaricati di servizi rientranti nei compiti istituzionali dell'ente di appartenenza e per scopi connessi alle finalità di cui al presente regolamento, nonché il personale addetto alla manutenzione degli impianti ed alla pulizia dei locali, i cui nominativi dovranno essere comunicati, per iscritto e preventivamente, al responsabile di cui all'art. 5.
4. Il responsabile della gestione e del trattamento impartisce idonee istruzioni atte ad evitare l'assunzione o il rilevamento di dati da parte delle persone autorizzate all'accesso per le operazioni di manutenzione degli impianti e di pulizia dei locali.
5. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche per l'accesso ad eventuali unità di controllo mobili e/o provvisorie.

Articolo 9 – Accesso al sistema e parole chiave

1. L'accesso ai sistemi è esclusivamente consentito ai soggetti indicati negli articoli precedenti.
2. Il responsabile e gli incaricati saranno dotati di propria password di accesso al sistema.
3. Il sistema dovrà essere fornito di "log" di accesso, che saranno conservati per la durata di un anno, al fine di assicurare la tracciabilità degli accessi e delle singole operazioni effettuate.

Articolo 10 – Modalità di raccolta e di conservazione dei dati

1. I dati personali oggetto di trattamento vengono:
 - a) trattati in modo lecito e secondo correttezza;
 - b) raccolti e registrati per le finalità di cui al precedente art. 2 e resi utilizzabili in altre operazioni del trattamento a condizione che si tratti di operazioni non incompatibili con tali scopi;
 - c) raccolti in modo pertinente, completo e non eccedente rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati;
 - d) conservati per un periodo di tempo non superiore a quello strettamente necessario al soddisfacimento delle finalità istituzionali per le quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati ed in ogni caso non superiore al periodo di tempo stabilito dal successivo art. 11;
2. I dati personali sono ripresi attraverso le telecamere dell'impianto di videosorveglianza, le quali saranno progressivamente installate nei punti che saranno di volta in volta individuati, secondo lo sviluppo del sistema, con deliberazioni della Giunta Comunale, **previo parere della conferenza di capi-gruppo**. Potranno essere utilizzate postazioni mobili, previa individuazione del luogo di ubicazione e nel rispetto dell'obbligo di informativa di cui all'art. 13. Le suddette deliberazioni di Giunta Comunale contengono un allegato grafico che indica sia i punti in cui già sono posizionate telecamere, sia i luoghi in cui devono essere installate eventuali nuove telecamere.
3. L'impiego del sistema di videoregistrazione è necessario per ricostruire l'evento, per le finalità previste dal presente Regolamento. Il titolare del trattamento dei dati personali si obbliga a non effettuare riprese di dettaglio dei tratti somatici delle persone che non siano funzionali alle finalità istituzionali dell'impianto attivato di cui al suddetto art. 2. I segnali video delle unità di ripresa saranno visualizzati su monitor ed eventualmente registrati su disco fisso del computer o su apposito server. Le telecamere hanno le caratteristiche descritte in apposita relazione rilasciata dalla ditta installatrice, conservate agli atti del Comune. Tali caratteristiche tecniche sono tali da consentire un significativo grado di precisione e di dettaglio della ripresa.
4. Il presidio della sala di controllo non è garantito sulle 24 ore, bensì in base alla concreta organizzazione del servizio.
5. I dati raccolti sono protetti da idonee e preventive misure di sicurezza, riducendo al minimo i rischi di distruzione, perdita, anche accidentale, di accesso non autorizzato o trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.

Articolo 11 – Durata della conservazione dei dati

1. Le immagini videoregistrate sono conservate al massimo per 24 ore successive alla rilevazione, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione in relazione a festività o chiusura dell'ufficio, nonché nel caso in cui si debba aderire ad una specifica richiesta investigativa dell'autorità giudiziaria o di polizia giudiziaria. Nelle sole ipotesi in cui l'attività di videosorveglianza sia finalizzata alla tutela della sicurezza urbana, il termine massimo di durata della conservazione è pari a 7 giorni successivi alla rilevazione delle

- informazioni e delle immagini raccolte, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione.
2. In tutti i casi in cui si voglia procedere a un prolungamento dei tempi di conservazione per un periodo superiore a quello di cui al comma precedente va inoltrata specifica richiesta al Garante per la necessaria verifica preliminare, motivando la congruità del termine più ampio in relazione a specifiche esigenze di sicurezza e/o a concrete situazioni di rischio riguardanti eventi realmente incombenti e per il periodo in cui venga confermata tale eccezionale necessità.
 3. La relativa congruità può altresì dipendere dalla necessità di aderire ad una specifica richiesta di custodire o consegnare una copia all'Autorità giudiziaria o alla polizia giudiziaria in relazione ad una attività investigativa in corso.
 4. Il sistema di videosorveglianza deve prevedere misure tecniche e organizzative affinché, allo scadere del termine previsto per la conservazione dei dati, avvenga la definitiva cancellazione, anche in forma automatica, delle registrazioni.

Articolo 12 – Altri obblighi degli operatori

1. L'eventuale utilizzo del brandeggio da parte del responsabile e degli incaricati al trattamento dovrà essere conforme ai principi indicati nel presente regolamento.
2. L'utilizzo delle telecamere è consentito solo per il controllo di quanto si svolge nei luoghi pubblici mentre esso non è ammesso nelle proprietà private.
3. Fatti salvi i casi di richiesta degli interessati al trattamento dei dati registrati, questi ultimi possono essere riesaminati, nel limite del tempo ammesso per la conservazione di cui al precedente articolo, solo in caso di effettiva necessità per il conseguimento delle finalità di cui all'art. 2.

Art. 13 – Informativa

1. Il Comune di Peccioli, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 13 del decreto legislativo n. 196/2003, si obbliga ad affiggere un'adeguata segnaletica permanente, nelle strade, nelle piazze e in ogni altro luogo in cui sono posizionate le telecamere, su cui è riportata la seguente dicitura: “ Polizia Municipale - Comune di Peccioli - Area videosorvegliata . Immagini custodite presso la Polizia Municipale di Peccioli”.
2. Tale supporto con l'informativa:
 - deve essere collocato prima del raggio di azione della telecamera, anche nelle sue immediate vicinanze e non necessariamente a contatto con gli impianti;
 - deve avere un formato ed un posizionamento tale da essere chiaramente visibile in ogni condizione di illuminazione ambientale, anche quando il sistema di videosorveglianza sia eventualmente attivo in orario notturno;
3. Il Comune di Peccioli, nella persona del responsabile, si obbliga a comunicare alla comunità cittadina l'attivazione dell'impianto di videosorveglianza e il conseguente avvio del trattamento dei dati personali, l'eventuale incremento dimensionale dell'impianto e l'eventuale successiva cessazione per qualsiasi causa del trattamento medesimo, con un anticipo di almeno dieci giorni, mediante pubblicazione sul sito internet istituzionale, affissione di appositi manifesti informativi e/o altri mezzi di diffusione locale.

Art. 14 – Diritti dell'interessato

1. In relazione al trattamento dei dati personali, deve essere assicurato agli interessati identificabili l'effettivo esercizio dei propri diritti in conformità al Codice della Privacy, in particolare quello di accedere ai dati che li riguardano, di verificare le finalità, le modalità e

- la logica del trattamento (art. 7 del Codice).
2. Per ciascuna delle richieste di cui al precedente comma può essere chiesto all'interessato, ove non risulti confermata l'esistenza di dati che lo riguardano, un contributo spese, non superiore ai costi effettivamente sopportati e comprensivi dei costi del personale, secondo le modalità previste dalla normativa vigente.
 3. La risposta ad una richiesta di accesso a dati conservati deve riguardare tutti quelli attinenti al richiedente identificabile e può comprendere eventuali dati riferiti a terzi solo nei limiti previsti dal Codice, ovvero nei soli casi in cui la scomposizione dei dati trattati o la privazione di alcuni elementi renda incomprensibili i dati personali relativi all'interessato.
 4. In riferimento alle immagini registrate non è in concreto esercitabile il diritto di aggiornamento, rettificazione o integrazione in considerazione della natura intrinseca dei dati raccolti, in quanto si tratta di immagini raccolte in tempo reale riguardanti un fatto obiettivo (art. 7, comma 3, lett. a), del Codice). Viceversa, l'interessato ha diritto di ottenere il blocco dei dati qualora essi siano trattati in violazione di legge (art. 7, comma 3, lett. b), del Codice).
 5. I diritti di cui al presente articolo riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell'interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione.
 6. Nell'esercizio dei diritti di cui al comma 1 l'interessato può conferire, per iscritto delega o procura a persone fisiche, enti, associazioni od organismi. L'interessato può, altresì, farsi assistere da persona di fiducia.

Articolo 15 - Cessazione del trattamento dei dati

1. In caso di cessazione, per qualsiasi causa, di un trattamento i dati personali sono:
 - a) distrutti;
 - b) conservati per fini esclusivamente istituzionali dell'impianto attivato.

Art. 16 - Tutela

1. Per tutto quanto attiene ai profili di tutela amministrativa e giurisdizionale si rinvia integralmente a quanto previsto dagli artt. 141 e seguenti del decreto legislativo 30 giugno 2003 n.196 e dall'art. 10 del decreto legislativo 01 settembre 2011 n. 150.
2. In sede amministrativa, il responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti degli artt. 4-6 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è il responsabile del trattamento dei dati personali, così come individuato dal precedente art. 5.

REGOLAMENTO
PER LA DISCIPLINA
DELLA
VIDEOSORVEGLIANZA
NEL TERRITORIO
COMUNALE DI PECCIOLI

Testo Vigente dal 07 NOVEMBRE 2012

* * * * *

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA
VIDEOSORVEGLIANZA
NEL TERRITORIO COMUNALE DI PECCIOLI

IL PRESENTE REGOLAMENTO E' STATO **APPROVATO** CON DELIBERAZIONE DI ***CONSIGLIO COMUNALE N° 24 DEL 29 SETTEMBRE 2012*** DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA ***22 OTTOBRE 2012***.

IL PRESENTE REGOLAMENTO E' STATO **RIPUBBLICATO** ALL'ALBO PRETORIO DEL COMUNE PER 15 GG DAL ***22/10/2012*** AL ***06/11/2012*** - Repertorio n° **627/2012**

Peccioli, lì 07/11/2012

Il Segretario Comunale

Dott. ssa Adriana Viale